Bisogna adunque lasciare al Governo la facoltà di destinare ad usi di pubblica utilità non solo le case, ma anche le altre possessioni; facendo altrimenti gli si toglierebbe uno dei modi di agire precisamente nel senso poc'anzi rilevato dall'onorevole signor Valerio, e che mi pare sia stato considerato come conveniente e giusto dalla Camera.

I pensieri della società debbono necessariamente ritornare all'agricoltura. Egli è col promuovere l'agricoltura che abbiamo dato un irresistibile impulso allo sviluppo della vita civile.

Abbiamo cominciato, occupandoci dei nostri campi, a trattare delle pubbliche cose. Quando saremo usciti dallo stato attuale di agitazione politica, gioverà ritornare a questi pacifici pensieri e far rivivere le associazioni agricole. È questo uno dei grandi elementi civilizzatori, uno dei grandi elementi d'ordine. Bisognerà necessariamente ricondurre la società a quello stato che le è più naturale.

Io desidero che il Governo abbia davanti agli occhi questo pensiero, e che a tal uopo gli siano lasciati i mezzi quanto più larghi possibili.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del deputato Ferlosio.

(È rigettato).

Pone in seguito ai voti il secondo alinea del terzo articolo del progetto della Commissione.

(È adottato).

Dà quindi lettura della seguente aggiunta del deputato Pescatore:

« Qualora la vendita siasi fatta nella forma prescritta dalle leggi civili per le alienazioni di beni immobili, di successioni vacanti, i beni passeranno all'acquisitore liberi da ogni diritto reale, anche di dominio spettante ai terzi; salvo agli aventi diritto il ricorso in via civile, contro le regie finanze, per quelle indennità che possa loro di giustizia competere. »

PESCATORE subito dopo dichiara di ritirarla. (*Gazz. P.*)

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA.

IL PRESIDENTE prima di lasciare inoltrare la discussione sulla presente legge, propone di udire il rapporto della Commissione intorno al progetto di legge per l'unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi, presentato nell'adunanza d'ieri dal Ministro dell'interno.

(La Camera consente). (*Gazz. P.*)

CAVERI sale alla tribuna e dà lettura del rapporto (*V. doc. pag.* 142).

IL PRESIDENTE propone che si stampi la relazione.

VALERIO chiede che si proceda subito alla discussione.

(La Camera acconsente).

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola per la discussione generale, si passa alla lettura dei singoli articoli della legge.

(Essi sono adottati senza discussione).

Procedesi poscia alla votazione per scrutinio segreto sul complesso. Esso dà il seguente risultato:

Votanti . . .	135	
Maggioranza . . .	68	
Voti favorevoli . . .		134
Contrari		1

(La Camera adotta) (*Applausi universali*).

(*Verb., Conc., Op. e Risorg.*)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BIXIO PER L'ESPULSIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU', ECC.

IL PRESIDENTE apre la discussione sull' articolo 4 del progetto e pone ai voti il primo paragrafo quale si trova nel progetto della Commissione.

(È adottato).

Annunzia quindi che il deputato Jacquemoud propone l'emendamento seguente alla seconda parte:

« Qualora, dopo l'espulsione dallo Stato, vi venissero nuovamente trovati, saranno per ciò solo puniti col carcere estensivo ad un anno, a meno che avessero ottenuto la loro secolarizzazione. »

JACQUEMOUD G. Je propose un changement de rédaction à la dernière partie de l'article 4. Au lieu des mots *punis d'un an de prison*, je substituerais ceux-ci: *punis d'un emprisonnement extensible à un an.* J'ajouterais aussi ces mots: *à moins qu'ils n'aient obtenu leur sécularisation.*

Quant à la durée de la peine, je crois qu'il faut laisser une certaine latitude au juge qui doit l'appliquer et la graduer suivant les circonstances, en restant néanmoins dans les limites fixées par la loi. Je crois aussi qu'il serait injuste d'appliquer cette peine à ceux qui auraient perdu, par la sécularisation, la qualité de jésuite ou de membre de la corporation supprimée. La rédaction de l'article ne paraît pas trancher cette question.

(L'emendamento del deputato Jacquemoud è appoggiato).

UN DEPUTATO ne chiede la divisione, volendosi prima trattare della punizione, poi dell'eccezione che le si intende fare.

IL PRESIDENTE lo scinde in due parti: prima parte: « .... saranno puniti col carcere estensivo ad un anno.... »

FABRE. L'osservazione del deputato Jacquemoud in ciò consiste, che non si debba fin d'ora stabilire, che per questo solo fatto un gesuita, il quale sia stato espulso e ciò non ostante ritorni, venga sottoposto ad un anno di carcere, ma che si debba lasciare libertà al giudice di diminuire questa pena; osservo a questo proposito, che se non si facesse questa menzione nella legge, la conseguenza pel gesuita che rompesse il bando, sarebbe ben peggiore di quella che non è sancita da questa legge stessa, poichè l'art. 30 del Codice penale dice, che trattandosi d'esilio locale, colui il quale fu sottoposto a questa pena e che ritornasse nel luogo d'onde fu cacciato, debba essere condannato alla pena del carcere per tutto quel tempo per cui sarebbe ancora durativa la pena del bando a cui era stato condannato. Nel caso nostro il bando è perpetuo; ne verrebbe per conseguenza che si dovrebbe estendere la pena del carcere anche alla perpetuità, locchè non è sicuramente cosa più mite pei gesuiti.

Mi pare adunque, che in vista di queste ragioni sia bene stabilire assolutamente la pena e di dire fin d'ora, che il gesuita, il quale ritornasse non ostante il bando, sarà condannato per questo fatto solo ad un anno di carcere.

JACQUEMOUD G. Mon amendement, bien loin d'augmenter la peine proposée par la Commission tend au contraire à donner aux juges le pouvoir de la diminuer: ils ne pourront jamais appliquer l'emprisonnement pour plus d'une année, mais ils auront la faculté d'en diminuer la durée suivant les circonstances.

IL PRESIDENTE mette ai voti questa prima parte.

(È rigettata).

Legge la seconda: « a meno che avessero ottenuto la loro secolarizzazione. »